

nità per un periodo non minore di tre anni, computabile dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione, se il provvedimento disciplinare non fosse intervenuto.

Luciani.

Nel comma quarto, alle parole: può essere aggiunto, sostituire le seguenti: sarà sempre aggiunto.

Rochira.

All'ultimo comma sostituire:

Alla destituzione è aggiunta, con la stessa decisione, la perdita totale o parziale del diritto a conseguire la pensione.

Luciani.

L'onorevole Rochira, non essendo presente, s'intende che abbia ritirato l'emendamento presentato.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Luciani.

LUCIANI. La modificazione da me proposta all'articolo 14 ha una portata effettivamente superiore a quella delle proposte precedenti. Prego perciò la Commissione ed il ministro di considerarla attentamente, nella speranza che questo emendamento abbia miglior fortuna dei precedenti.

L'articolo proposto dal ministro disponeva questo:

La perdita del diritto di promozione può essere revocata nel modo stesso in cui fu inflitta, dopo almeno cinque anni di condotta incensurata del magistrato punito. In tal caso però s'intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

La Commissione ha sostituito questa formula:

La perdita dal diritto alla promozione può essere revocata dalla medesima autorità che la inflisse dopo almeno cinque anni di lodevole condotta, nel qual caso però si intenderà commutata nella perdita dell'anzianità per tre anni.

Ora io credo che la Commissione non abbia considerato bene che questa disposizione riesce almeno equivoca per il caso, del resto frequente, specialmente entro un lasso di cinque anni, che il magistrato sia stato tramutato ad altra sede. Allora sorgerà questa questione: quale è il Consiglio disciplinare competente a revocare la perdita della promozione? Sarà il Consiglio disciplinare del collegio al quale il magistrato è stato trasferito o sarà il Consiglio disciplinare del primo collegio?

FORTIS, relatore. E' la medesima autorità che l'ha inflitta.

LUCIANI. Faccio osservare all'onorevole Fortis che, secondo la formula adottata dalla Commissione, pare che debba essere lo stesso collegio disciplinare che inflisse la punizione.

Ora questo mi pare un nonsenso, per la ragione che il magistrato può essere stato tramutato in altra sede subito dopo (anzi questo avverrà quasi sempre) che gli sia inflitta una punizione di questo genere. E allora, come è possibile richiedere che la revoca sia affidata al Consiglio disciplinare, il quale da cinque anni non l'ha più in pratica, non lo ha forse più visto, e non è quindi in condizioni di sapere se il magistrato si è ravveduto? Il mio emendamento mira precisamente a riparare a questo inconveniente con la formula: « dal competente collegio disciplinare », il che vuol dire che deve pronunziarsi il Consiglio disciplinare della magistratura presso la quale il magistrato si trova a prestare servizio. Questo per la prima parte.

Per quello poi che riguarda la seconda parte, è bene avvertire che l'articolo stabilisce il principio che, quando sia revocata la punizione della perdita del diritto alla promozione, questa punizione si tramuta invariabilmente nell'altra minore del ritardo della promozione per tre anni; ma, è facile osservare a questo riguardo che, siccome deve trascorrere un termine non minore di cinque anni per ritornare sull'argomento, ossia per domandare la revocazione della prima deliberazione, vi sarà luogo a dubitare se i tre anni comincino a decorrere dal giorno in cui fu inflitta la prima punizione o da quello della revoca.

Nel primo caso la disposizione può rivelarsi inapplicabile, come quando il tempo decorso abbia, di fatto, cagionato al magistrato il ritardo di oltre tre anni. Nel secondo si ha l'inconveniente di togliere al collegio, che pronunzia la revoca, la razionale facoltà di estendere o accorciare il termine, secondo che l'interessato si sia troppo affrettato a domandare la revocazione, quando forse il suo turno per la promozione era appena arrivato, o abbia invece, per un naturale riserbo o per soverchia ferezza, molto tardato a farlo.

Perchè, in tali casi, negare al collegio la facoltà di stabilire un termine prudenziale, tenendo conto degli elementi di fatto che valgano a farlo variare? Ecco perchè ho proposto che esso sia non minore di tre anni, ma che si debba computare dal giorno nel quale si sarebbe fatto luogo alla promozione,